

## Presentazione

Plurimi gli “itinerari” lungo i quali si sono avviati gli studi portati a termine nell’anno scorso, uno dei quali nondimeno, relativo ai rapporti tra giudici nazionali e Corti europee, con maggiore frequenza percorso, in linea peraltro con una preferenza già manifestata negli anni a noi più vicini. Una particolare attenzione si è, infatti, prestata all’asestamento dei precari e, per vero, ad oggi instabili equilibri tra diritto interno e diritto eurounitario (e, di riflesso, tra la Consulta, la Corte dell’Unione, i giudici comuni) al quale ha posto mano la giurisprudenza costituzionale nel corso del 2019, dopo la brusca svolta segnata dalla sent. n. 269 del 2017.

Sulle pronunzie venute alla luce nell’anno che si è appena chiuso è in atto – come si sa – un fitto ed animato dibattito che sembra ben lungi dal ricevere una sia pur relativa quiete, al quale per la mia parte non mi sono sottratto, prospettando, specie in alcuni studi di questa raccolta, alcune possibili soluzioni (tra le quali quella di tracciare una “corsia preferenziale” presso la Consulta per i giudizi di “costituzionalità-eurounitarità”), al fine di poter dar modo alle aspettative nutrite da tutti gli operatori di giustizia e – ciò che più importa – dai soggetti portatori di diritti che ad essi si rivolgono di poter essere complessivamente appagate.

Ancora una volta, poi, così come si era già fatto con alcuni contributi della precedente raccolta, si sono sottoposti ad esame gli effetti discendenti dalla crisi della rappresentanza politica, cui naturalmente consegue un grave squilibrio nei rapporti tra il diritto c.d. politico e il diritto giurisprudenziale. Proprio lo scritto con cui si chiudono questi “itinerari” tenta di fare il punto sullo stato delle cose, quale oggi appare, affacciando altresì alcune proposte volte a riequilibrare i rapporti stessi ed a tempe-

rarne almeno in parte alcune asprezze dalle quali deriva uno stato di palese sofferenza per la Costituzione da un canto, i diritti fondamentali dall’altro.

Alcune vicende maturate nelle aule parlamentari, qui fatte oggetto di preoccupato commento, quale quella che ha visto distorti ed a conti fatti abbandonati in modo vistoso – checché ne abbia detto, in una sua discussa (e discutibile) pronunzia, la Consulta – i canoni relativi al procedimento di formazione delle leggi, costituiscono una spia eloquente ed allarmante di una complessiva deriva istituzionale che finisce con il coinvolgere anche i massimi garanti del sistema, obbligati dai ritardi e dalle carenze dei rappresentanti politici ora a dare fin troppo benevola “copertura” all’operato di questi ultimi ed ora a far luogo ad un innaturale ed abnorme ruolo di “supplenza” nei loro riguardi.

La punta più elevata di questo *trend* si è forse avuta con la gestione del caso *Cappato* da parte del giudice delle leggi, nel corso della quale quest’ultimo, pur di centrare l’obiettivo prefissosi, si è avventurato ad “inventare” una inusuale tecnica decisoria in due tempi che l’ha quindi portato, nell’atto di chiusura del caso stesso, a mettere per intero da canto il limite della discrezionalità del legislatore ed a far luogo alla regolazione del suicidio assistito, malgrado i punti salienti della disciplina in parola fossero, nella pronunzia del 2018 di rinvio della decisione, stati prospettati come di esclusivo apprezzamento discrezionale delle Camere.

Per altro verso, alcune vicende, quale quella che ha portato alla caduta del I ed alla nascita del II Governo Conte, rendono, per la loro parte, una particolarmente attendibile testimonianza della condizione assai precaria in cui versa oggi la democrazia rappresentativa a fronte di una (pseudo)democrazia diretta e del *web* che si va espandendo a ritmi incalzanti ed in forme viepiù distorte e preoccupanti.

È in questo scenario che si situano alcuni studi, quali quelli dedicati alla lotta alla corruzione ed al “buon governo”, al rapporto tra Costituzione e memoria (specie nel suo orientamento verso i fatti di ordine storico-politico di maggior rilievo), ai rischi d’involuzione autoritaria del sistema. Studi, questi, che peraltro, si incrociano in più punti con quelli dedicati al “dialogo” tra le Corti, tant’è che proprio in uno dei contributi qui riuniti si

tenta di argomentare la tesi secondo cui nell'integrazione sovranazionale è da vedere, a un tempo, una più efficace salvaguardia dei diritti fondamentali (e, per ciò stesso, della identità costituzionale della quale i diritti stessi sono il cuore pulsante) ed una delle più salde ed efficaci garanzie della democrazia.

Sempre nello stesso scenario, peraltro, si situano e richiedo-no di essere come si conviene riguardate alcune esperienze ad oggi confusamente *in fieri*, quale quella volta alla promozione dell'autonomia regionale per il tramite delle procedure di "specializzazione" delineate nell'art. 116, III c., cost., procedure che non possono essere innaturalmente e strumentalmente piegate per allargare ulteriormente la forbice tra Nord e Sud del Paese, con grave, intollerabile sacrificio dei diritti fondamentali e pregiudizio degli stessi doveri inderogabili di solidarietà. Così pure per altre esperienze che vanno esse pure confusamente emergendo in seno al corpo sociale, coinvolgendo, unitamente ai partiti politici, altre formazioni sociali di specifico rilievo costituzionale, parimenti obbligate dalle torsioni e dagli squilibri istituzionali, cui si è poc'anzi fatto cenno, a versare in una condizione di palese sofferenza: spia eloquente di un complessivo e preoccupante sfilacciamento del tessuto sociale, al quale un fattivo concorso ha dato (e dà) un nazionalismo esasperato, cieco, smemorato. Ed è anche per ciò che, oggi più di ieri, occorre piuttosto con decisione puntare soprattutto sul processo d'integrazione sovranazionale, sostenendolo ed incoraggiandone l'ulteriore avanzamento in vista della costruzione di un'Europa unita, in seno alla quale le identità costituzionali degli Stati che la compongono non soltanto non risultino soffocate e compresse ma, al contrario, siano viepiù promosse e salvaguardate e, con esse, ulteriormente promossa e salvaguardata l'identità costituzionale dell'Unione: tutte aventi nei diritti, i vecchi come i nuovi, il loro cuore pulsante, la colla che ne consente l'armonica coesistenza, non già – come invece non di rado paventato – la irriducibile incompatibilità. Una costruzione, poi, che potrà (e dovrà) essere saldamente eretta solo col fattivo concorso di tutti gli operatori istituzionali (in specie, legislatori e giudici) e con il convinto, costante supporto di individui e gruppi sociali.

Alla messa in atto di questo modello ideale, alla cui rappresentazione da anni attendo e che negli scritti qui riuniti appare

essere ulteriormente precisato e rimarcato, ostano tuttavia gravi squilibri e tensioni crescenti nel corpo sociale, come pure – si diceva – complessive e viepiù vistose carenze degli attori politici ed istituzionali, da cui si alimenta, soffiando impetuoso, il vento di un populismo diffuso frammisto ad un nazionalismo aggressivo e corrosivo.

Per questo, oggi più che mai, torna attuale ad ammaestrarci ed a sorreggerci il magistero di Temistocle Martines, alla cui memoria, come di consueto, anche questa raccolta è dedicata: una lezione morale, prima ancora che scientifica, ed un civico impegno nei comitati Dossetti portato fino al personale sacrificio malgrado l'impietoso avanzare del male che l'aveva da anni colpito. Uno studioso e, soprattutto, un uomo che *toto corde* si riconosceva nei valori della Repubblica e nei canoni della Carta costituzionale che vi danno voce, dei quali ha reso, fino a quando le forze lo hanno assistito, quotidiana, mirabile testimonianza, sollecitandoci quindi ad assicurarne, pur nei limiti evidenti delle nostre capacità, l'integra trasmissione nel tempo, specie a beneficio dei giovani e delle generazioni a venire.